

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-3313 del 13/09/2016 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Società POLAR srl con sede legale ed impianto nel comune di Ferrara. Istanza presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 14.04.2016, Prot.SUAP n. 42839. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-3381 del 13/09/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | PAOLA MAGRI |

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 17020/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Società POLAR srl con sede legale ed impianto nel comune di Ferrara. Istanza presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 14.04.2016, Prot. SUAP n. 42839. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 14.04.2016, prot. SUAP n. 42839, trasmessa dal SUAP ad Arpae - SAC, assunta al prot. PGFE/2016/4911 del 17.05.2016, dalla società POLAR srl, nella persona di Andrea Fontana in qualità di Legale rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara – p.le Donegani n. 12, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista la richiesta di integrazioni da parte di questa struttura, inviata al SUAP del Comune di Ferrara con PGFE/2016/5608 del 6/06/2016, e richieste dal SUAP alla ditta in data 29/08/2016;
- Viste le integrazioni presentate dalla società e trasmesse ad Arpae dal SUAP in data 7/09/2016, assunte al PGFE/2016/9449;
- Considerato che dalla Valutazione di Impatto Acustico emerge che dal confronto delle misure effettuate, l'attività in oggetto rispetta i limiti assoluti della classe VI, riferita al periodo diurno e che l'attività si svolge solamente in tale periodo;
- Considerato che nella Relazione Tecnica la società dichiara di non generare scarichi di acque di dilavamento dei piazzali poiché i rifiuti stoccati all'esterno vengono coperti e le lavorazioni

avvengono all'interno del capannone, mentre per quanto riguarda i servizi igienici il personale si avvale dei servizi della società I.T.I. Polymers srl , adiacente;

- Preso atto che la ditta dichiara di non essere soggetta a Certificato di Prevenzione Incendi in quanto il materiale non supera la soglia di 5 tonnellate istantanee nell'area di lavorazione interna, tra rifiuti e MPS;

- Visto il parere del Comune di Ferrara – Servizio Ambiente – assunto al PGFE/2016/6796 del 30/06/2016 relativo alla matrice rumore, favorevole con prescrizioni;

- Considerato che la suddetta istanza comprende la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi (imballaggi in plastica) in regime semplificato e che trattasi di nuova iscrizione;

- Considerato che nella relazione tecnica la società indica come operazioni di recupero per le tipologie 6.1 e 6.2 le operazioni R12, R13, e R5 ma che le operazioni consentite per la tali tipologie dal D.M. 5/02/98 sono R13 messa in riserva finalizzata al recupero R3 e recupero R3;

- Preso atto che, poiché il quantitativo annuale totale di rifiuti trattati presso l'impianto risulta inferiore a 3.000 tonnellate, la società non sia da assoggettare alle procedure di screening di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06, trattandosi¹ di attività con potenzialità giornaliera inferiore a 10 t/giorno;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti

DIgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la Convenzione tra la Provincia di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna ed Arpae per lo svolgimento di funzioni amministrative fondamentali in materia ambientale, in attuazione della L.R. n. 13/2015 (verbale n. 16 del 9/03/2016 del Consiglio Provinciale di Ferrara);

- Preso atto che l'attività consiste in messa in riserva R13 e recupero R3 di rifiuti plastici di cui alle tipologie 6.1 e 6.2 del D.M. 5/02/98 e smi;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata, di iscrivere la società POLAR srl ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006 al registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al

personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae - Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla società POLAR srl, nella persona del Legale rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara – p.le Donegani n. 12 , p IVA IT01963490386 per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| Rifiuti | Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 | ARPAE |
| Rumore | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11 | Comune |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici. CER: 020104 – 150102 – 170203 - 191204 - 200139

6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate (R3)

Quantitativi: t/anno 1.650, messa in riserva istantanea t. 96

6.2 Tipologia: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche. CER: 070213 – 120105 – 160119 – 160216 – 160306 - 170203

6.2.3 Attività di recupero: messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate (R3)

Quantitativi: t/anno 550, messa in riserva istantanea t. 112

e alle seguenti prescrizioni:

- 1) Nell'area di lavorazione interna non potranno essere stoccate più di 5 tonnellate di materiale plastico, tra rifiuti ed MPS;
- 2) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
- 3) E' fatto divieto alla società di ricevere rifiuti conferiti da privati cittadini;
- 4) Per i rifiuti di provenienza domestica, classificati di norma con il codice 20.... la ditta dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo documentazione attestante accordi/contratti con il gestore affidatario del servizio pubblico;
- 5) Per la classificazione delle MPS secondo le norme UNIPLAST, la ditta dovrà adottare le seguenti procedure:

a) nei documenti (certificato di analisi, etichettatura/imballaggio, documento di trasporto, ecc.) dovranno essere riportati i lotti di riferimento;

b) ogni lotto deve essere corredato da una scheda informativa riportante le caratteristiche delle materie sulla base delle norme UNI (UNI 10667) di riferimento ed i rispettivi valori misurati;

c) il campionamento ed analisi deve essere effettuato secondo le metodiche UNI (per il campionamento UNI 10802 e UNI CEN/TS 16010/13; per le metodiche analitiche: UNI 10667) da laboratorio accreditato, in riferimento alla provenienza e destinazione del materiale plastico;

La specifica tecnica europea UNI CEN/TS 16011:2013 definisce i criteri di preparazione dei campioni di materiale plastico riciclato prima della prova e prende in considerazione le specifiche del materiale. Nella preparazione del campione si dovrebbe evitare qualsiasi processo che causi la demiscelazione del campione, al termine della preparazione, il campione dovrebbe rimanere rappresentativo

d) per l'etichettatura/imballaggio dovranno essere riportate le seguenti informazioni: identificazione del produttore; elementi di identificazione del lotto; massa netta in Kg; ogni altra identificazione prevista dalla legislazione vigente.

6) Dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo copia documentale in merito alla dichiarazione di conformità alle norme UNIPLAST; il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra comporta la decadenza dei requisiti legali di cui all'art. 184 ter) del Dlgs 152/2006 e smi riguardante la cessazione della qualifica dei rifiuti;

7) Dovrà essere inoltrata a questa Agenzia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati a smaltimento, relativa all'anno precedente;

- 8) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;
- 9) La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;

B) RUMORE

- 1) l'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- 2) nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, lo stesso si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.